



TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'Esecuzione dott. [redacted],
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/01/2018,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

Il primo motivo dell'opposizione proposta da [redacted], con cui si afferma l'assenza di un titolo esecutivo alla base dell'esecuzione promossa nei suoi confronti da [redacted], è infondato: ed invero, nel contratto di mutuo stipulato nel gennaio 2005 si dava atto dell'avvenuta erogazione della prima tranche del finanziamento per € 650.000,00, e tutte le erogazioni successive, per un importo complessivo di 1,7 milioni di euro, risultano dall'atto di erogazione e quietanza a rogito del notaio [redacted] di data [redacted] marzo 2007 (l'uno e l'altro prodotti dal creditore procedente contestualmente al deposito dell'atto di pignoramento).

L'opposizione consta poi di una serie assai articolata di motivi.

Ora, a parte quelli afferenti alle conseguenze della non corretta indicazione dell'ISC, alla annullabilità della clausola cd. floor, alla nullità del contratto derivato, ed alla nullità del piano di ammortamento alla francese, tutti gli altri motivi si incentrano sul superamento del tasso soglia usurario, che risulta per tabulas per quel che concerne gli interessi moratori (pattuiti in misura pari a 6,705% a fronte di un tasso soglia pari, al momento della stipula del contratto, al 5,79%), e che con riferimento agli interessi corrispettivi è invece dedotto quale conseguenza dell'incidenza sul costo complessivo del finanziamento di alcuni oneri e spese posti a carico del mutuatario.

A fronte dell'affermazione del carattere usurario del contratto, [redacted] ha preso specifica posizione con riguardo soltanto ad alcuni dei motivi addotti (segnatamente rispetto agli interessi moratori ed alla penale per l'estinzione anticipata del mutuo, che sostiene non rientrare nella verifica del superamento del tasso usurario), liquidandoli per il resto con un appunto di genericità delle eccezioni sollevate ed il rilievo che si tratterebbe di questioni afferenti al quantum e non all'an del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata, da proporsi quindi, e semmai, in fase di distribuzione del ricavato della vendita.

L'appunto ed il rilievo si attagliano effettivamente alla maggior parte delle opposizioni all'esecuzione che vengono proposte sull'assunto del carattere usurario del finanziamento.

Nella specie, tuttavia, l'opponente non si è limitata ad asserire, genericamente, il superamento del tasso soglia usura, ma ha articolato tale censura con riferimento a singole voci di costo dell'operazione, di cui alcune di importo effettivamente rilevante (ci si riferisce in particolare al costo della garanzia [redacted], pari ad € 200.000,00), ed ha inoltre supportato tale asserzione con una perizia che, considerando tale costo, nonché quelli di istruttoria, perizia, assicurazione, e le spese per la cancellazione dell'ipoteca e di accollo (senza, quindi, considerare né gli interessi moratori né la penale per estinzione anticipata del mutuo), ha quantificato il TEG in misura pari al 6,852%, superiore al tasso soglia.

Soprattutto, poi, la gratuità del mutuo conseguente alla violazione della normativa antiusura è allegata dall'opponente non solo e non tanto al fine di veder riconoscere che il suo debito nei



confronti della banca è di importo inferiore a quello indicato negli atti di precetto e pignoramento, bensì principalmente per affermare che, al momento della comunicazione della risoluzione del contratto, nonché in quella della notifica del precetto, non sussisteva un inadempimento qualificato ex art. 40 T.u.b., giacché gli importi corrisposti erano idonei a “coprire” le quote in conto capitale delle rate pattuite (le sole dovute ex art. 1815, comma 2°, c.c.), supportando tale affermazione con la prova dei pagamenti effettuati e con prospetti del piano di ammortamento elaborati dal consulente di parte.

Così posta l’eccezione introduce, non più e non solo una controversia distributiva, bensì un contenzioso che attiene all’esigibilità del credito, riproponendo quindi, sotto diverso profilo, la questione dell’esistenza di un valido titolo esecutivo. Questione che, nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase, presenta una verosimiglianza di fondatezza, alla luce degli elementi in precedenza esposti, e giustifica, pertanto, la sospensione dell’esecuzione.

La complessiva ed opinabilità delle questioni oggetto dell’opposizione giustificano la compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

Sospende l’esecuzione promossa da [redacted] nei confronti di [redacted].

Spese compensate.

Assegna alle parti il termine di giorni 90 per l’eventuale instaurazione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Trento, 30 gennaio 2018

Il Giudice
dott. [redacted]

